

TRIBUNALE DI MATERA
in funzione di
GIUDICE DEL LAVORO
RICORSO EX ART. 700 C.P.C.
CON ISTANZA PER PROVVEDIMENTO D'URGENZA
INAUDITA ALTERA PARTE
E ISTANZA EX ART. 151 C.P.C.

* * * * *

In favore di **sig.ra FERRARA SABINA**, nata a Tricarico (Mt) il 23.09.1975 e residente a Irsina (Mt) alla via C. Cattaneo, n.1 (c.f.: FRRSBN75P63L418R), rappresentata e difesa - giusta mandato in calce al presente atto - dall'avv. Elisabetta Galati (c.f.: GLTLBT78R66F052K), nel cui studio, in Matera, alla via Timmari, n. 33 - tel e fax 0835 334624 - pec: galati0876@cert.avvmatera.it elettivamente si domicilia

PARTE RICORRENTE

CONTRO

IL MIUR - MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA - USR BASILICATA - UFFICIO IV - Ambito Territoriale per la Provincia di MATERA, in persona del Ministro *pro-tempore*, con sede in Roma al viale Trastevere, n.76/a, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, con sede in c.so XVIII Agosto

PARTE CONVENUTA

NONCHE' NEI CONFRONTI

di tutti i docenti iscritti nelle classi concorsuali EEEE-AAAA delle vigenti GAE e GPS della Provincia di Matera che, in caso di accoglimento del presente ricorso, ne subirebbero indirettamente gli effetti.

CONTROINTERESSATI

PREMESSA IN FATTO

- 1) Con ricorso depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Siena, la docente Ferrara Sabina (DOC. 1), insieme ad altre aspiranti all'insegnamento, **vistesì negare la richiesta cartacea di inserimento nelle GAE Infanzia e Primaria della**



Provincia di Siena (DOC. 2), ha convenuto in giudizio il MIUR al fine di sentir DICHIARARE, previa disapplicazione del D.M. 235/2014, il proprio diritto ad essere inserita nelle graduatorie ad esaurimento della Provincia di Siena (GAE), e nella I fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, valide entrambe per il triennio 2014/2017, a far data dall'anno 2014 ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia e, per l'effetto, CONDANNARE le Amministrazioni convenute, ciascuna per il proprio ambito di competenza, ad inserirla nelle predette graduatorie dalla medesima data ritenuta di giustizia (DOC. 3);

2) Inoltre, come emerge dall'allegata sentenza TAR Lazio n. 9778/2020 (DOC. 4), con ricorso n. 10594/2016, patrocinato dagli avvocati Maurizio Riommi e Daniele Verduchi, con domicilio eletto presso Maurizio Riommi in Roma, via Ulpiano 29, ha inoltre convenuto in giudizio il MIUR dinanzi al TAR impugnando:

- il decreto ministeriale n. 495/2016 nella parte in cui, disciplinando le modalità di scioglimento della riserva nei confronti dei docenti già iscritti con riserva nelle g.a.e. entro il termine del 08.07.2016 (categoria di cui in realtà non faceva parte – DOC. 5) non prevedeva la possibilità di inserimento nella III fascia o in una eventuale graduatoria aggiuntiva dei docenti che hanno conseguito il diploma magistrale entro l'a.s. 2001/2002;
- con ricorso per motivi aggiunti del 03.10.2017, il d.m. n. 400/2017 nella parte in cui disciplinando le modalità di scioglimento della riserva nei confronti dei docenti già iscritti con riserva nelle G.A.E. entro il termine dell'8 luglio 2017 (categoria di cui in realtà non faceva parte – DOC. 6) non prevedeva la possibilità di inserimento nella III fascia della graduatoria;

3) In accoglimento della domanda azionata, il TRIBUNALE DI SIENA, CON SENTENZA N. 222 DEL 15.11.2016 (DOC. 7), passata in giudicato il 15.05.2017 (DOC. 8), ha così deciso: “...accerta il diritto delle parti ricorrenti docenti abilitate all'insegnamento per effetto del conseguimento del diploma di maturità Magistrale entro l'anno scolastico 2001/2002 (quindi, prima dell'istituzione della laurea in Scienze della Formazione) nei confronti dell'Amministrazione scolastica convenuta e dei controinteressati,



all'inserimento nelle Graduatorie ad esaurimento (III fascia) Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ambito Territoriale per la Provincia di Siena (si richiama il ricorso per eventuali specificazioni territoriali ulteriori) per la classe concorsuale Scuola dell'Infanzia e Primaria e correlati elenchi di sostegno per il triennio 2014/2017. Condanna il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca ad ogni conseguente attuazione conformativa, con particolare riferimento alla presentazione della domanda. Compensa per intero tra le parti le spese del processo";

- 4) Nell'anno 2019 la stessa, in esecuzione di tale pronuncia, seppur con inescusabile ritardo, è stata **INSERITA A PIENO TITOLO** nelle GAE della Provincia di Siena e, dopo aver richiesto ed ottenuto (DOC. 9), sempre nel 2019, il **trasferimento della propria posizione nelle GAE della Provincia di Matera, fino al 17.06.2021, vi risultava inserita a pieno titolo, ossia senza alcuna riserva** (DOC. 10), occupandovi:
- quanto alla GAE Primaria, la 37^a posizione con punti 38;
 - quanto alla GAE Infanzia, la 145^a posizione con punti 12;
- 5) Fino alla medesima data del 17.06.2021, la docente risultava anche **INSERITA A PIENO TITOLO** nella prima fascia delle GPS (Graduatorie Provinciali per Supplenze), relativa ai docenti abilitati all'insegnamento inseriti in GAE (DOC. 11):
- quanto alla Primaria, la 110^a posizione con punti 52;
 - quanto all'Infanzia, la 137^a posizione con punti 37;
- 6) In ragione del proprio inserimento in GAE e nella prima fascia delle GPS, la ricorrente ha espletato supplenze annuali, tra cui l'ultima, ottenuta per l'anno scolastico 2020/2021 presso l'I.C. "Pascoli" di Matera;
- 7) Con sentenza n. 9778/2020, resa anche nei suoi confronti, il TAR Lazio ha respinto le domande di annullamento dei decreti ministeriali nn. 495/2016 e 400/2017, con caducazione degli effetti della misura cautelare n. 8272, concessa in data 27.12.2016, rinunciati dalla ricorrente (DOC. 4);



- 8) Con decreto prot. n. 17 del 11.03.2021 (DOC. 12), pertanto, il MIUR - USR Basilicata – Ufficio IV - Ambito territoriale per la Provincia di Matera, in esecuzione della sentenza TAR Lazio (Sezione Terza bis), n. 9778 del 25/09/2020, ha disposto *“il depennamento delle insegnanti sotto elencate, INSERITE CON RISERVA, dalle graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del personale docente – terza fascia – della scuola dell’infanzia e primaria e connessi elenchi di sostegno, nonché dalle relative graduatorie d’istituto di I fascia, con decorrenza immediata e con effetto retroattivo e conseguentemente validità del servizio prestato ai soli fini economici e non giuridici”*, oltre che, quale effetto, la risoluzione dei contratti di supplenza eventualmente in corso;
- 9) Nel medesimo decreto è detto a chiare lettere che la determinazione viene assunta dall’Amministrazione *“PRESO ATTO del Decreto cautelare del TAR per il Lazio (Sezione Terza bis), n. 6163/2016 del 13/10/2016, relativo al ricorso R.G. n.10594/2016, il quale «accoglie l’istanza, con inserimento dei ricorrenti nelle graduatorie di rispettiva pertinenza, a ogni effetto, compresa la stipula di contratto»” e della successiva “ordinanza del TAR per il Lazio (Sezione Terza bis), n. 8272 del 27/12/2016 (DOC. 13), che ha confermato la misura cautelare adottata con il predetto decreto monocratico, disponendo l’inserimento dei ricorrenti “con riserva” nelle graduatorie ad esaurimento”, oltre che del “decreto di questo Ufficio prot. 4672 del 25/01/2016 con il quale sono stati inseriti con riserva e con possibilità di stipula di contratti, nelle graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del personale docente – terza fascia- della scuola dell’infanzia e primaria, i ricorrenti di seguito indicati”*;
- 10) Stante l’illegittimità del provvedimento emesso, in data 12.03.2021, la docente ha dunque avversato l’atto di depennamento, prot. n. 17 del 11.03.2021, in quanto nullo, illegittimo e inefficace e al contempo ha invitato e diffidato l’USP di Matera a voler stralciare il proprio nominativo dal provvedimento in questione, dunque reinserendola nelle GAE (DOC. 14);
- 11) A fronte del persistente e contestabile diniego del 20.04.2021 (DOC. 15), la deducente con pec del 29.04.2021 (DOC. 16) ha nuovamente diffidato controparte, che però, in tutta risposta, ha ritenuto di pubblicare, in data



17.06.2021 provvisoriamente e poi il 20.07.2021 in via definitiva, le GAE Infanzia e Primaria della Provincia di Matera, epurate del nominativo della ricorrente (DOC. 17);

12) Piuttosto, il successivo 23.07.2021, l'USP Matera, con nota prot. n. 5343 (DOC. 18), ha dato avvio alle operazioni di immissioni in ruolo pubblicando l'elenco dei posti disponibili (all. al doc. 18) e dei docenti (all. al doc. 18) - inseriti in GAE - convocati a tal fine ed escludendo ancora una volta la ricorrente, la quale, certa del proprio diritto, ha comunque provveduto a comunicare con pec del 27.07.2021 la propria preferenza per le scuole e le tipologie di posto tra quelle disponibili (DOC. 19);

13) Il decreto di depennamento prot. n. 17 del 11.03.2021 emesso dall'Ufficio Scolastico di Matera, come ogni atto ad esso conseguente, tra cui le GAE ripubblicate provvisoriamente il 17.06.2021 e definitivamente il 20.07.2021, nonché il provvedimento prot. n. 5343 del 23.07.2021 di avvio delle operazioni di immissione in ruolo e il correlato elenco dei docenti convocati, sono totalmente illegittimi perché lesivi del diritto acquisito dalla sig.ra Ferrara ad essere inserita a pieno titolo e a permanere nelle GAE Infanzia e Primaria della Provincia di Matera, oltre che nella 1^a fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze;

14) Risultato vano ogni tentativo bonario di risolvere la questione stragiudizialmente, come attestano le allegate pec scambiate con l'Amministrazione (DOCC. 14-16-19, di cui solo la prima riscontrata), la docente,

- ritenendo gravemente a rischio la propria immissione in ruolo, essendo di già state avviate, con il suddetto provvedimento prot. n. 5343 del 23.07.2021, le relative operazioni annuali e non figurando la stessa tra i soggetti convocati nonostante occupasse un posto alto nella graduatoria dei docenti della scuola primaria (37^a posto, senza considerare i numerosi depennamenti susseguitisi tra il 27 e il 28 luglio c.a.);
- ritenendo gravemente a rischio addirittura il proprio diritto al lavoro, per l'obiettiva difficoltà, se non impossibilità di ottenere per l'anno scolastico prossimo, addirittura incarichi a tempo determinato, stante la sua



cancellazione non solo dalle GAE, ma addirittura dalla prima fascia delle Graduatorie di Istituto – cfr. DOC. 12), oltre che l'illegittimo annullamento del punteggio di servizio maturato in ragione degli incarichi di supplenza annuali espletati

agisce con il presente atto contro il MIUR – USR Basilicata – Ufficio IV Ambito territoriale per la Provincia di Matera onde vedere tutelato in via d'urgenza, stante la prossimità dell'inizio del nuovo anno scolastico, il proprio diritto alla permanenza, con il medesimo punteggio di cui era già in possesso, nelle GAE Infanzia (AAAA) e Primaria (EEEE) della Provincia di Matera e nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze Infanzia (AAAA) e Primaria (EEEE), relative alla Provincia di Matera .

Tanto, per le seguenti ragioni in

DIRITTO

FUMUS BONI IURIS

Il diritto controverso nel presente giudizio è il diritto della sig.ra Ferrara a permanere nelle GAE della Provincia di Matera, oltre che nella prima fascia delle Graduatorie di Istituto, anche a seguito dell'emanazione della sentenza n. 9778/2020 del TAR Lazio. Come emerge dalla narrativa del presente atto, infatti, la docente risulta inclusa nelle suddette graduatorie in via definitiva e non *“con riserva”* dall'anno 2019 e ciononostante il MIUR – USR Basilicata – Ufficio IV Matera, *“in esecuzione della sentenza TAR Lazio (Sezione Terza bis), n. 9778 del 25/09/2020”*, ha disposto *“il depennamento delle insegnanti sotto elencate”*, tra cui assurdamente la ricorrente, *“INSERITE CON RISERVA, dalle graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del personale docente – terza fascia – della scuola dell'infanzia e primaria e connessi elenchi di sostegno, nonché dalle relative graduatorie d'istituto di I fascia, con decorrenza immediata e con effetto retroattivo e conseguentemente validità del servizio prestato ai soli fini economici e non giuridici”*.

In particolare, l'Amministrazione scolastica, individua quali destinatari del decreto tutti i docenti inseriti con riserva a seguito *“del Decreto cautelare del TAR per il Lazio (Sezione Terza bis), n. 6163/2016 del 13/10/2016, relativo al ricorso R.G. n.10594/2016, il*



quale «accoglie l'istanza, con inserimento dei ricorrenti nelle graduatorie di rispettiva pertinenza, a ogni effetto, compresa la stipula di contratto»" e della successiva "ordinanza del TAR per il Lazio (Sezione Terza bis), n. 8272 del 27/12/2016, che ha confermato la misura cautelare adottata con il predetto decreto monocratico, disponendo l'inserimento dei ricorrenti "con riserva" nelle graduatorie ad esaurimento", oltre che del "decreto di questo Ufficio prot. 4672 del 25/01/2016 con il quale sono stati inseriti con riserva e con possibilità di stipula di contratti, nelle graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del personale docente – terza fascia- della scuola dell'infanzia e primaria, i ricorrenti di seguito indicati".

Orbene, dalla lettura del provvedimento avversato emerge con ogni evidenza che **la ragione del depennamento della ricorrente risieda in un tanto palese, quanto grossolano errore del MIUR sui fatti posti alla base del provvedimento stesso, consistente nella sfrontata ed inesatta asserzione che la ricorrente fosse inserita nelle GAE con riserva e che il suo inserimento fosse avvenuto:**

- **a seguito dell'emanazione da parte del TAR "del decreto cautelare n. 6163/2016 del 13/10/2016, relativo al ricorso R.G. n.10594/2016, il quale «accoglie l'istanza, con inserimento dei ricorrenti nelle graduatorie di rispettiva pertinenza, a ogni effetto, compresa la stipula di contratto»";**
- **e/o della successiva "ordinanza del TAR per il Lazio (Sezione Terza bis), n. 8272 del 27/12/2016, che ha confermato la misura cautelare adottata con il predetto decreto monocratico, disponendo l'inserimento dei ricorrenti "con riserva" nelle graduatorie ad esaurimento";**
- **e/o del "decreto di questo Ufficio prot. 4672 del 25/01/2016 con il quale sono stati inseriti con riserva e con possibilità di stipula di contratti, nelle graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del personale docente – terza fascia- della scuola dell'infanzia e primaria, i ricorrenti di seguito indicati" (cfr. decreto prot. n. 17/2021 – DOC. 12).**

In realtà, il MIUR ha del tutto erroneamente incluso la sig.ra Ferrara nella platea dei destinatari del provvedimento di depennamento, pur essendo ben noto agli Uffici dell'Amministrazione scolastica che la sentenza del TAR Lazio sia inapplicabile nei confronti della ricorrente poichè la stessa, a differenza degli altri destinatari del



provvedimento avverso, è inclusa a pieno titolo (e non con riserva) nelle GAE Infanzia e Primaria della Provincia di Matera, in virtù dell'accoglimento da parte dell'USP materano dell'istanza di trasferimento del punteggio dalle GAE della Provincia di Siena, ove la stessa, sebbene non formalmente inclusa tra i nominativi in graduatoria (per causa imputabile ad un inescusabile ed immotivato ritardo dell'USP di Siena), era già inserita a pieno titolo, come risulta dall'allegata convocazione dell'Ufficio scolastico senese per l'attribuzione di supplenze annuali (DOC. 20). Il che è dimostrato dallo stesso inserimento della docente nella GAE materane, avvenuto senza alcuna riserva (cfr. DOC. 10).

E' altrettanto noto al MIUR che il diritto della ricorrente all'inclusione nelle GAE provinciali e - conseguentemente - nella prima fascia delle Graduatorie di Istituto, è diritto acclarato giudizialmente, a seguito dell'accoglimento di uno specifico ricorso giudiziario azionato dinanzi al Giudice del Lavoro di Siena con cui la docente ha preteso e ottenuto, in via definitiva, il riconoscimento del proprio diritto all'inserimento nelle GAE della Provincia di Siena.

E' inoltre sicuramente noto al MIUR che la definitività del diritto all'inclusione nelle graduatorie in questione derivi dal passaggio in giudicato, in data 17.05.2017 (DOC. 8), della richiamata sentenza n. 222/2016 del Tribunale di Siena in data 17.11.2016 (DOC. 7), dovuto alla determinazione del MIUR di non appellare la pronuncia giudiziale, che mal si concilia con l'attuale distorta volontà del medesimo Ministero di demolirne gli effetti.

Tutto ciò posto, è chiaro ed evidente che il decreto di depennamento prot. n. 17/2021 del MIUR - USP Matera pregiudichi del tutto ingiustamente il diritto della ricorrente a permanere nelle GAE provinciali e nella prima fascia delle Graduatorie di Istituto.

Da quanto osservato, emerge infatti limpidamente che il decreto prot. n. 17 del 11.03.2021, emesso dal MIUR - Ufficio IV Ambito Territoriale per la Provincia di Matera al fine - non certo rispondente ad un superiore interesse pubblico - di epurare le GAE Infanzia e Primaria da nomi non graditi per essere stati inclusi a seguito di ricorso, è infatti NULLO per elusione e/o violazione di giudicato, avendo disatteso l'accertamento contenuto nella sentenza Trib. Siena n. 222/2016



passata in giudicato ed /o, in subordine, ANNULLABILE per palese travisamento e/o erronea valutazione dei fatti determinanti l’emanazione dell’atto amministrativo avverso, volto in realtà a neutralizzare gli effetti della sentenza Trib. Siena n. 222/2016, costitutiva del diritto della ricorrente all’inserimento a pieno titolo nelle GAE Infanzia e Primaria, passata in giudicato perché non appellata dal MIUR.

Quanto al primo aspetto, pare sufficientemente scontato che i diritti affermati con sentenza passata in giudicato siano immodificabili, a meno di non voler incorrere in ipotesi elusive dei più basilari principi posti dall’ordinamento.

L’art. 2909 c.c., con lo specifico fine di imporre il provvedimento contenuto nella sentenza del giudice come regola incontestabile dei rapporti tra le parti, conferendo così a questi certezza giuridica, dispone che “L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa”. Per meglio assicurare la conformità della sentenza a giustizia, è concesso alle parti di promuovere un riesame della lite, mediante l'impugnazione della decisione. Decorsi i termini o esauriti i mezzi di impugnazione previsti dalla legge, il comando contenuto nella sentenza non potrà essere più modificato da parte di nessun giudice, divenendo “res iudicata” ai sensi della disposizione citata. Tale definitivo accertamento dovrà pertanto essere riconosciuto e rispettato dalle parti contraenti in giudizio, dai loro eredi e futuri aventi causa, non dispiegando tuttavia i suoi effetti nei confronti dei terzi (res inter alios iudicata tertio neque nocet neque prodest).

La cosa giudicata in senso sostanziale dunque fa stato tra i suddetti soggetti, anche al di fuori del giudizio in seno al quale è stata pronunciata, rispetto a qualunque altro futuro processo ed anche a prescindere dallo stesso, alla stregua di una norma di legge.

Secondo il risalente insegnamento della Suprema Corte, confermato anche nelle più recenti pronunce “Il giudicato sostanziale (art. 2909 c.c.), in quanto riflesso di quello formale (art. 324 c.p.c.), fa stato ad ogni effetto fra le parti per l'accertamento di merito, positivo o negativo, del diritto controverso - si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti di fatto, i quali rappresentano le premesse necessarie ed il fondamento logico giuridico della pronuncia, spiegando, quindi, la sua autorità, non solo



nell'ambito della controversia e delle ragioni fatte valere dalle parti (cosiddetto giudicato esplicito), ma estendendosi necessariamente agli accertamenti che si ricollegano in modo inscindibile con la decisione, formandone il presupposto, così da coprire tutto quanto rappresenta il fondamento logico-giuridico della pronuncia", tanto che "l'accertamento su un punto di fatto o di diritto costituente la premessa necessaria della decisione divenuta definitiva, quando sia comune ad una causa introdotta posteriormente, preclude il riesame della questione, anche se il giudizio successivo abbia finalità diverse da quelle del primo ed a condizione che i due giudizi abbiano identici elementi costitutivi dell'azione (soggetti, "causa petendi" e petitum"), secondo l'interpretazione della decisione affidata al giudice del merito ed insindacabile in sede di legittimità, come immune da vizi logici e giuridici." (Cassazione civile sez. un. - 14/06/1995, n. 6689; conformi Cassazione civile sez. II - 23/12/1999, n. 14477; Cassazione civile sez. lav. - 24/03/2004, n. 5925; Cassazione civile sez. lav. - 03/11/2004, n. 21069; Cassazione civile sez. III - 20/04/2007, n. 9486 ; Cassazione civile sez. II - 21/02/2019, n. 5138; conformi anche le pronunce della giustizia amministrativa: Consiglio di Stato sez. V - 12/10/2010, n. 7407; T.A.R. Umbria sez. I - Perugia, 04/08/2011, n. 267; T.A.R. Campania sez. V - Napoli, 04/11/2011, n. 5107; T.A.R. Campania sez. V - Napoli, 03/09/2018, n. 5324: *"Incombe sull'Amministrazione procedente l'obbligo di conformarsi al giudicato, in modo da far conseguire concretamente all'interessato l'utilità o il bene della vita riconosciutogli in sede di cognizione, in coerenza con la nozione di "cosa giudicata" di cui all'art. 2909 c.c., la quale fa stato, ad ogni effetto, tra le parti, i loro eredi o aventi causa, tanto che solo dagli stessi **può essere invocata per far valere eventualmente la nullità di atti amministrativi assunti in contrasto con il decisum...**"*.

Venendo al caso di specie, risulta *per tabulas* che il Tribunale di Siena, superando l'implicito rigetto dell'Amministrazione scolastica della domanda amministrativa della ricorrente (cfr. DOC. 2), abbia affermato con sentenza n. 222/2016, passata in giudicato il 17.05.2021, il diritto soggettivo della maestra Ferrara ad essere inserita a pieno titolo nelle Gae della Provincia di Siena e nella prima fascia delle Graduatorie di Istituto, con condanna del MIUR ad ogni atto conseguente e conformativo



(effettivo inserimento, convocazione e attribuzione supplenze, passaggio nella prima fascia delle Graduatorie di Istituto, ecc).

Emerge inoltre dalla documentazione in atti che, in esecuzione di tale giudicato, il MIUR - USP Siena ha da subito convocato per supplenze la sig.ra Ferrara (DOC. 20), come le altre docenti che avevano ottenuto tale sentenza (alcune delle quali hanno in effetti accettato le nomine su posti annuali o addirittura sono state immesse in ruolo) e inserito formalmente la stessa nelle GAE della Provincia di Siena nell'anno 2019, sicuramente con un contestabilissimo, in effetti contestato e non trascurabile ritardo, ma inevitabilmente "a pieno titolo".

Orbene, si rileva dal provvedimento avverso prot. n. 17/2021 (cfr. DOC. 12) che, a distanza di soli due anni dal suo formale inserimento, la medesima Amministrazione incomprensibilmente ora rinnega gli effetti di quel giudicato in aperta violazione dei principi posti dall'art. 2909 c.c. e, omettendo di considerare la posizione assunta rispetto alla Sentenza Trib. Siena n. 222/2016, per propria stessa determinazione non appellata, coglie ora l'occasione per cancellare la ricorrente dalle GAE della Provincia di Matera considerando assurdamente quest'ultima una degli "*inseriti con riserva*" per effetto dei provvedimenti cautelari di cui in narrativa. E ciò, anche a seguito del reclamo/diffida (DOCC. 14 E 16) con cui la ricorrente ha marcatamente sottolineato il proprio *status* di docente inclusa in via definitiva nelle suddette GAE onde consentire al MIUR di annullare in autotutela il provvedimento di depennamento.

E' chiaro ed evidente che i principi di diritto sopra richiamati in tema di giudicato non consentono di ritenere legittimo il contegno del MIUR e - segnatamente - il decreto prot. n. 17/2021, fin troppo evidentemente volto ad eludere il contenuto della pronuncia del Tribunale senese, al mal celato scopo di rimediare al suo mancato appello (sfuggito all'Avvocatura dello Stato toscana per probabile ritardo nella trasmissione del fascicolo da parte dell'USP di Siena - cfr. DOC. 21 - storico causa Trib. Siena R.G.L. n. 230/2016, definita con sent. n. 222/2016) e dunque di aggirarne l'esito con espedienti formalmente corretti, ma evidentemente opinabili nel contenuto e palesemente *contra legem*.



Il decreto emesso dal MIUR, allora, non potrà che essere ritenuto **NULLO** per violazione e/o elusione di giudicato conseguente alla violazione e alla falsa applicazione della norma di cui all' art. **2909** c.c. e dei principi in tema di elementi costitutivi e di portata della cosa giudicata, nella parte in cui include la maestra Ferrara, sebbene destinataria di un accertamento giudiziale cristallizzatosi in data 17.05.2017 (cfr. DOC: 8), tra gli aspiranti all'insegnamento "inseriti con riserva", ricomprendendola tra i soggetti da depennare dalle GAE, in aperto contrasto con l'obbligo di inserimento nelle medesime graduatorie contenuto nella sentenza passata in giudicato.

La sfrontata violazione del giudicato da parte dell'Amministrazione scolastica implica *de plano* la nullità dell'atto emesso in danno della docente, il quale pertanto va disapplicato dal Giudice adito, con riaffermazione in favore della stessa del diritto pronunciato dal Tribunale di Siena con sentenza n. 222/2016.

La fattispecie sottoposta al vaglio del Tribunale adito non può che sussumersi nell'alveo delle nullità dell'atto amministrativo, in linea con quanto afferma l'unanime e consolidata giurisprudenza civile e amministrativa. *"...In tema di apprezzamento dell'esatto adempimento dell'obbligo dell'amministrazione di conformazione al giudicato, per far conseguire concretamente all'interessato l'utilità o il bene della vita riconosciutogli da una sentenza, la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha più volte ribadito che la verifica va condotta nell'ambito dello stesso quadro processuale che ha costituito il substrato fattuale e giuridico della sentenza (Cons. Stato, V, 20 aprile 2015, n. 2002; 9 maggio 2001, n. 2607; IV, 9 gennaio 2001, n. 49; 28 dicembre 1999, n. 1964) e comporta una puntuale attività di interpretazione del giudicato al fine di enucleare e precisare il contenuto del comando, sulla base della sequenza "petitum - causa petendi - motivi - decisum" (tra tante, Cons. Stato, IV, 19 maggio 2008, n. 2312; V, 7 gennaio 2009, n. 10), volto anche a escludere il riconoscimento di un diritto nuovo e ulteriore rispetto a quello accertato, anche se conseguente o collegato (V, 24 gennaio 2013, n. 462; IV, 17 gennaio 2002, n. 247).*

Ne deriva che il nuovo atto emanato dall'amministrazione, dopo l'annullamento in sede giurisdizionale del provvedimento illegittimo, è da considerare adottato in violazione o



elusione del giudicato solo quando da quest'ultimo derivi un obbligo così puntuale e vincolato che il suo contenuto sia integralmente desumibile nei suoi tratti essenziali dalla sentenza (Cons. Stato, VI, 3 maggio 2011, n. 2602; IV, 13 gennaio 2010, n. 70; 4 ottobre 2007, n. 5188), perciò la verifica della sussistenza del vizio di violazione o elusione del giudicato implica il riscontro della difformità specifica dall'atto rispetto all'obbligo processuale di attenersi esattamente all'accertamento contenuto nella sentenza da eseguire (Cons. Stato, IV, 21 maggio 2010, n. 3233; sez. V, 6 maggio 2013, n. 2418; VI, 7 giugno 2011, n. 3415; 5 dicembre 2005, n. 6963).

La violazione del giudicato è dunque configurabile quando il nuovo atto riproduca i medesimi vizi già censurati in giudizio ovvero quando sia in contrasto con precise e puntuali prescrizioni provenienti dalla statuizione della sentenza... (Consiglio di Stato sez. V, 29/10/2018, (ud. 11/10/2018, dep. 29/10/2018), n.6131, confermata da Consiglio di Stato sez. V, 02/10/2020, n.5779 “Si configura una violazione del giudicato nel caso in cui il nuovo atto riproduca i medesimi vizi già censurati in giudizio, ovvero quando sia in contrasto con precise e puntuali prescrizioni provenienti dalla statuizione della sentenza” e successive sentenze del TAR: “La violazione del giudicato è configurabile allorquando il nuovo atto riproduca i medesimi vizi censurati in giudizio ovvero quando sia in contrasto con precise e puntuali prescrizioni provenienti dalle statuizioni contenute nella sentenza...” (T.A.R. Napoli, (Campania) sez. I, 08/02/2021, n.827).

Riportando i principi di diritto enunciati dalla giurisprudenza più accreditata, va da sé che nella specie il provvedimento di depennamento emesso dall’USP di Matera nei confronti della sig.ra Ferrara sia apertamente elusivo delle precise e puntuali prescrizioni contenute nella sentenza n. 222, emessa dal Tribunale di Siena il 15.11.2016, con cui il Giudice del Lavoro così ha deciso: “...accerta il diritto delle parti ricorrenti docenti abilitate all’insegnamento per effetto del conseguimento del diploma di maturità Magistrale entro l’anno scolastico 2001/2002 (quindi, prima dell’istituzione della laurea in Scienze della Formazione) nei confronti dell’Amministrazione scolastica convenuta e dei controinteressati, all’inserimento nelle Graduatorie ad esaurimento (III fascia) Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ambito Territoriale per la Provincia di Siena (si richiama il ricorso per eventuali specificazioni territoriali ulteriori) per la



classe concorsuale Scuola dell'Infanzia e Primaria e correlati elenchi di sostegno per il triennio 2014/2017. Condanna il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca ad ogni conseguente attuazione conformativa, con particolare riferimento alla presentazione della domanda. Compensa per intero tra le parti le spese del processo”.

In definitiva, il diritto della sig.ra Ferrara all’inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento provinciali Infanzia e Primaria e nella prima fascia delle GPS della Provincia di Matera (oltre che il conseguente diritto della stessa a partecipare alle operazioni di immissione in ruolo), affermato giudizialmente e consolidatosi con il passaggio in giudicato della sentenza violata, non può che essere riaffermato, previa disapplicazione del decreto MIUR – USR Basilicata – Ufficio IV Matera n. 17/2021 e immediata rettifica della vigente GAE, ripubblicata lo scorso 17.06.2021, priva del nominativo della ricorrente.

* * *

Fermo tutto quanto esposto in tema di NULLITA’ del decreto MIUR - USR Basilicata Ufficio IV Matera, prot. n. 17/2021 e di ogni atto allo stesso conseguente (tra cui la graduatoria ripubblicata il 20.07.2021 e il provvedimento prot. 5343 del 23.07.2021, di avvio delle operazioni di immissione in ruolo e convocazione dei docenti inseriti nelle GAE fino all’aspirante Giacinta Gravina), l’atto di depennamento della ricorrente è altresì annullabile - e va dunque disapplicato - per eccesso di potere, disvelato nella specie attraverso le figure sintomatiche dello sviamento di potere, del travisamento dei fatti, della violazione del principio di imparzialità e dell’inidoneità della motivazione.

In effetti, la fattispecie sottoposta al vaglio del Giudice adito, oltre a rappresentare una chiara violazione della pronuncia del Tribunale senese, per la cui definitiva esecuzione ci si riserva di agire anche in ottemperanza, integra altrettanto chiaramente un’ipotesi di distorsione del potere amministrativo, evidentemente utilizzato per fini differenti da quello tipico dell’atto posto in essere, per cui ci si riserva di agire anche nei confronti dei responsabili del procedimento.

L'eccesso di potere è un vizio di legittimità dell’atto amministrativo che si manifesta nel cattivo uso del potere da parte della Pubblica amministrazione o nella deviazione



del potere da quei principi generali stabiliti dal legislatore, come la correttezza, la buona fede o la diligenza. Tale vizio è stato variamente definito in dottrina come la *“scorrettezza in una scelta discrezionale, come il vizio dell'atto che viene adottato per un fine diverso da quello prefissato dalla norma attributiva del potere”*. (CARINGELLA-DELPINO-DEL GIUDICE), come *“l'uso del potere in modo non conforme al precetto legislativo”* (BASSI). Per VIRGA, invece, l'eccesso di potere non ha una definizione precisa: *“Sotto lo schema dell'eccesso di potere si raggruppano tutte le violazioni di quei limiti interni alla discrezionalità amministrativa che, pur non essendo consacrati in norme positive, sono inerenti alla natura stessa del potere esercitato»: 1) l'interesse pubblico; 2) la causa del potere esercitato; 3) i precetti di logica e imparzialità”*. Secondo D'ALBERTI, invece, l'eccesso di potere ricorre quando la Pubblica amministrazione compie una deviazione da principi generali, come la correttezza, la buona fede, la diligenza.

A qualunque definizione si intenda accedere, l'eccesso di potere si realizza in tutti quei casi in cui, nella tipica fattispecie procedimentale, si accerta il mancato perseguimento del fine cui l'esercizio del potere stesso deve tendere sulla base di una serie di indici sintomatici. In tale prospettiva, il vizio dell'eccesso di potere, individuabile attraverso varie figure sintomatiche, tra cui lo sviamento di potere, il travisamento dei fatti, il vizio di motivazione o la disparità di trattamento, viene definito come vizio della funzione, *“inteso come il potere nel suo farsi atto”* (GIANNINI, D'ALBERTI, GALLI, GALATERIA-STIPO).

Nel caso sottoposto a giudizio, indici rivelatori dell'eccesso di potere in cui il MIUR è incorso emanando il provvedimento di depennamento della ricorrente sono evidentemente:

- il palese sviamento del fine perseguito dal decreto MIUR – Ufficio IV Matera prot. n. 17/2021, consistente *ex lege* nell'epurare la Graduatoria ed Esaurimento dai soggetti non legittimati all'inserimento e invece consistito, per quel che attiene alla posizione della ricorrente, nel recuperare l'occasione di escluderla, in quanto destinataria di un provvedimento giudiziario non appellato per mero errore dell'Amministrazione e solo per questo consolidatosi;



- il travisamento dei fatti, consistente nell'aver considerato al ricorrente "*inserita con riserva*" per effetto dei decreti cautelari del TAR menzionati nelle premesse dell'atto;
- l'inadeguatezza della motivazione, dal momento che la sentenza n. 9778/2020 non è applicabile nei confronti della ricorrente, disponendo la caducazione degli effetti di decreti cautelari non eseguiti in favore della ricorrente (tanto che la stessa vi risultava inserita a pieno titolo);
- la netta disparità di trattamento tra la ricorrente e gli altri docenti inseriti a pieno titolo per effetto del medesimo provvedimento giudiziario e, per converso, l'ingiusta equiparazione della deducente ai docenti inseriti con riserva in applicazione dei decreti cautelari del TAR indicati nelle premesse dell'atto amministrativo avverso.

Quanto al primo aspetto, il Consiglio di Stato insegna che allorquando "*...il pubblico potere viene esercitato per finalità diverse da quelle enunciate dal legislatore con la norma attributiva dello stesso, ovvero quando l'atto posto in essere sia stato determinato da un interesse diverso da quello pubblico...*" ricorre l'ipotesi dello sviamento di potere (Consiglio di Stato sez. V - 05/06/2018, n. 3401), che consiste, più esattamente "*...nell'effettiva e comprovata divergenza fra l'atto e la sua funzione tipica, ovvero nell'esercizio del potere per finalità diverse da quelle enunciate dal legislatore con la norma attributiva dello stesso...*" (Consiglio di Stato sez. IV - 22/06/2017, n. 3062; Consiglio di Stato sez. VI - 03/07/2014, n. 3355; Consiglio di Stato sez. V - 27/03/2013, n. 1776; Consiglio di Stato sez. IV - 21/01/2013, n. 328; Consiglio di Stato sez. IV - 08/01/2013, n. 32; Consiglio di Stato sez. V - 25/05/2010, n. 3321; Consiglio di Stato sez. VI - 22/06/2006, n. 3825; Consiglio di Stato sez. IV - 17/12/2003, n. 8306, ecc.)

"È ravvisabile il vizio di eccesso di potere a fronte di un'irragionevolezza del comportamento in concreto assunto dall'amministrazione - in relazione ai canoni di buon andamento dell'amministrazione e alla necessità del contraddittorio nel relativo procedimento - che comporti, oggettivamente, una presunzione più che attendibile di strumentalizzazione della funzione amministrativa per un fine diverso da quello previsto dalla norma". (Consiglio di Stato sez. IV - 30/04/1999, n. 753



Ciò posto, riportando quanto esposto al caso di specie, fermo il fine elusivo del giudicato del provvedimento impugnato, emerge *per tabulas* che l'atto di depennamento sottoposto al vaglio del Giudice adito, quale atto lesivo del diritto soggettivo della docente Ferrara di permanere nelle GAE Infanzia e Primaria della Provincia di Matera, è palesemente viziato per travisamento dei fatti, poiché **il MIUR ha posto alla base del provvedimento fatti inesistenti e/o falsi** (inserimento della docente in GAE con riserva; inserimento della docente in GAE in forza dei decreti cautelari in esso menzionati), **ciononostante individuati dal MIUR quale causa determinante l'esclusione della ricorrente.**

E' inoltre *ictu oculi* evidente che la ricorrente, inserita a pieno titolo nelle GAE, abbia subito e continui a subire, quale effetto immediato del provvedimento in discorso, un trattamento palesemente discriminatorio rispetto ad altri docenti inseriti nelle GAE in via definitiva, essendo invece assimilata ingiustamente agli inseriti con riserva, con ogni imminente rischio per il proprio lavoro.

E ancora, fermo quanto detto, il decreto prot. n. 17 del 11.03.2021 è viziato per eccesso di potere e comunque inefficace nei confronti della deducente **anche perché motivato da presupposti di fatto errati.** La ricorrente, si ripete:

- fino alla data del 17.06.2021 era inserita a pieno titolo e non con riserva nelle GAE della Provincia di Matera, in esecuzione della sentenza Trib. Siena n. 222/2016;
- fino alla data del 17.06.2021 era inserita a pieno titolo e non con riserva nella prima fascia delle Graduatorie di Istituto, in esecuzione della sentenza Trib. Siena n. 222/2016;
- NON rientra tra gli "inseriti con riserva" in esecuzione dei provvedimenti giudiziali cautelari richiamati nel decreto n. 17/2021;
- la Sentenza n. 9778/2020 TAR Lazio, in forza della quale il MIUR pretende di escludere la sig.ra Ferrara, non si rivolge ai docenti inseriti a pieno titolo, ma SOLO a coloro che erano stati inseriti nelle GAE in forza dei provvedimenti cautelari richiamati nell'atto amministrativo di depennamento.



La motivazione resa nel provvedimento del 11.03.2021, individuabile evidentemente nelle premesse dell'atto, si appalesa pertanto del tutto disadatta rispetto alla situazione in cui la docente Ferrara effettivamente versava al momento dell'emanazione dell'atto, tanto da procurarne l'invalidità per irragionevolezza e illogicità.

E quando le premesse dell'atto sono in palese contraddizione con le conclusioni o con le motivazioni, se ne deduce l'irragionevolezza o l'illogicità dell'atto stesso (o, meglio, della scelta effettuata dall'amministrazione nell'emanare l'atto).

Ferma l'illegittimità del provvedimento di depennamento della ricorrente per tutte le ragioni dette, l'intangibilità del suo diritto all'inclusione nelle Gae Infanzia e Primaria, è dunque confermato dall'assenza nella specie di ragioni atte a giustificare l'esecuzione del provvedimento giurisdizionale nei confronti della docente.

E a nulla può valere la ragione postuma addotta dall'Amministrazione nella nota prot. n. 2563/2021, in quanto il provvedimento amministrativo di depennamento (come emerge limpidamente dal corpo dell'atto) si fonda su presupposti di fatto e di diritto del tutto differenti, ossia, si ripete:

- il presunto attuale inserimento della ricorrente in GAE con riserva;
- il presunto attuale inserimento in GAE della ricorrente per effetto del decreto TAR n. ---;
- il presunto obbligo dell'Amministrazione di eseguire la sentenza TAR n. 9778/2020, rivolta tuttavia ai soli docenti inseriti con riserva.

Alcuna menzione, né alcun velato cenno ad altre motivazioni è stato fatto dall'USP di Matera al fine di giustificare il depennamento, di tal chè qualunque altre ragione non può che ritenersi priva di valore e quindi del tutto influente sul giudizio di legittimità del provvedimento di esclusione avversato.

Sul punto, il Tribunale di Matera – Sez. Lavoro – d.ssa Quartarella, con ordinanza cronol. 2741/2019 del 09/07/2019, resa a definizione del ricorso cautelare R.G.L. n. 529/20219, ha ritenuto che: “Ai fini della ammissibilità di siffatta condotta, va richiamata, allora, la giurisprudenza amministrativa sulla ammissibilità della integrazione postuma della motivazione del provvedimento amministrativo, che si



condivide, secondo cui la motivazione costituisce il contenuto infungibile della decisione amministrativa, anche in ipotesi di attività vincolata e, per questo, un presidio di legalità sostanziale insostituibile (v. Consiglio di Stato sez. VI sentenza n. 5984 del 19/10/2018; T.A.R. Napoli sez. VII sentenza n. 5767 del 02/10/2018): *“l'integrazione in sede giudiziale della motivazione dell'atto amministrativo è ammissibile soltanto se effettuata mediante gli atti del procedimento (nella misura in cui i documenti dell'istruttoria offrano elementi sufficienti ed univoci dai quali possano ricostruirsi le concrete ragioni della determinazione assunta) oppure attraverso l'emanazione di un autonomo provvedimento di convalida (art. 21-nonies, secondo comma, della legge n. 241 del 1990). È invece inammissibile un'integrazione postuma effettuata in sede di giudizio, mediante atti processuali, o comunque scritti difensivi. La motivazione costituisce, infatti, il contenuto insostituibile della decisione amministrativa, anche in ipotesi di attività vincolata e, per questo, un presidio di legalità sostanziale insostituibile”; “ricorre il fenomeno della motivazione c.d. successiva o postuma mediante scritti difensivi o, in genere, atti processuali qualora siano esposti negli atti difensivi di parte (evidentemente della parte pubblica) ragioni ulteriori a giustificazione della decisione assunta dall'amministrazione nel provvedimento impugnato; per tali intendendosi ulteriori presupposti di fatto o altre ragioni giuridiche posto che la motivazione del provvedimento consiste, appunto, nell'indicazione de "i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria" (art. 3, comma 1, l. 7 agosto 1990, n. 241); non, invece, nel caso in cui negli scritti difensivi siano meglio esplicitate le circostanze di fatto o le ragioni di diritto già espresse nella motivazione del provvedimento; in questo caso, infatti, non c'è attività procedimentale espletata oltre il tempo massimo consentito (la chiusura del procedimento con l'adozione del provvedimento espresso, cfr. art. 2, comma 1, l. n. 241 del 1990) – che, in ultima analisi, è in ciò che consiste l'integrazione postuma della motivazione - ma legittima attività difensiva quale forma di esposizione dei fatti e delle ragioni diretta a incidere sul convincimento del giudice per indurlo a ritenere legittima la decisione assunta dall'amministrazione (v. Consiglio di Stato sez. V n.5155 del 03/09/2018).”*

* * * * *



Fermo quanto detto, per scrupolo difensivo va altresì rilevato che la sentenza TAR n. 9778/2020 è inapplicabile nei confronti della ricorrente anche perché il ricorso al TAR dalla stessa intrapreso era chiaramente volto all'annullamento:

- del decreto ministeriale n. 495/2016 nella parte in cui, disciplinando le modalità di scioglimento della riserva nei confronti dei docenti già iscritti con riserva nelle g.a.e. entro il termine del 08.07.2016 non prevedeva la possibilità di inserimento nella III fascia o in una eventuale graduatoria aggiuntiva dei docenti che hanno conseguito il diploma magistrale entro l'a.s. 2001/2002;
- del d.m. n. 400/2017, impugnato con motivi aggiunti, nella parte in cui disciplinando le modalità di scioglimento della riserva nei confronti dei docenti già iscritti con riserva nelle G.A.E. entro il termine dell'8 luglio 2017 non prevedeva la possibilità di inserimento nella III fascia della graduatoria.

Orbene, emerge *per tabulas* (DOCC. 5-6) che, **fino alla ripubblicazione delle GAE 2017, avvenuta in data 31.07.2017, posteriore rispetto al 08.07.2017** (DOC. 22), **la deducante non risultava affatto inserita nelle GAE né della Provincia di Matera, né della Provincia di Siena ed a maggior ragione non vi risultava inserita con riserva,** dal che consegue – anche per tale ragione - **L'INAPPLICABILITÀ ALLA STESSA DEL PROVVEDIMENTO GIURISDIZIONALE CHE NE È DERIVATO (SENTENZA N. 9778/2020), POSTO ALLA BASE DEL PROVVEDIMENTO DI DEPENNAMENTO.**

* * * * *

Tutto quanto argomentato fonda senz'alcun dubbio la richiesta cautelare della ricorrente, volta a vedere tutelato il proprio diritto acquisito alla permanenza nelle GAE Infanzia e Primaria (della Provincia di Matera), con ogni conseguente effetto in termini di assunzione, attese le attuali operazioni di immissioni in ruolo e le prossime convocazioni per il conferimento di incarichi di supplenza annuale ai fini dell'ordinato avvio dell'anno scolastico 2021/2022.

SUL PERICULUM IN MORA

In particolare, il presente ricorso è volto ad ottenere in via d'urgenza, un provvedimento giudiziale di reinserimento nelle predette GAE e nella prima fascia



GPS Infanzia e Primaria della Provincia di Matera, **che sin d'ora si richiede - in via principale - INAUDITA ALTERA PARTE**, per le ragioni d'urgenza che di seguito si espongono.

In primis, occorre porre in rilievo il fatto che il ricorso al procedimento cautelare è legittimato dalla natura stessa del diritto per il quale è causa, posto che dal preteso diritto al reinserimento nelle GAE e nelle GPS Primaria e Infanzia dipende il diritto al lavoro della ricorrente.

Come noto infatti, ai sensi della normativa vigente, le Graduatorie ad Esaurimento vengono utilizzate per il conferimento ai docenti ivi inseriti contratti a tempo indeterminato ovvero incarichi annuali di supplenza; le Graduatoria Provinciali per le Supplenze vengono invece utilizzate, esaurite le GAE, per il conferimento di supplenze annuali, fino al termine delle attività didattiche ovvero brevi e saltuarie di competenza dei Dirigenti Scolastici.

E' agevolmente intuibile, dunque, che l'inserimento nelle graduatorie scolastiche sia in linea generale il presupposto essenziale per il conferimento di contratti di lavoro in favore dei docenti aspiranti all'insegnamento e che il depennamento dalle stesse leda irrimediabilmente, ove illegittimo, il diritto al lavoro di chi lo abbia subito.

Nella specie, come si è esposto nella parte narrativa del presente atto e documentato, (DOCC. 10-11), la maestra Ferrara Sabina occupava:

- quanto alla GAE Primaria, la 37^a posizione con punti 38;
- quanto alla GAE Infanzia, la 145^a posizione con punti 12;
- quanto alla GPS Primaria, la 110^a posizione con punti 52;
- quanto alla GPS Infanzia, la 137^a posizione con punti 37;

Inoltre, si è pure detto e documentato (DOCC. 17-18), l'USP Matera ha negli scorsi giorni dato avvio alle operazioni di immissioni in ruolo, convocando, quanto alla classe di concorso Primaria, i docenti che – epurata la graduatoria degli inseriti con riserva - risultano ora collocati fino al 25^a posto con punti 21.

ALLA LUCE DI CIÒ, È CHIARO ED EVIDENTE CHE LA RICORRENTE, UTILMENTE INSERITA CON PUNTI 38 NELLA GAE PRIMARIA FINO AL SUO ILLEGITTIMO DEPENNAMENTO, OVE TEMPESTIVAMENTE REINSERITA,



VI RISULTEREBBE COLLOCATA AL 12^ POSTO (CFR. DOC. 17) E SAREBBE SENZ'ALTRO DESTINATARIA DI UNO DEI CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO DISPONIBILI PER L'ANNO SCOLASTICO PROSSIMO, COME SI RILEVA DAL PROVVEDIMENTO PUBBLICATO IN ALLEGATO ALLA NOTA PROT. N. 5343 DEL 23.07.2021 (DOC. 18), CHE ATTESTA LA DISPOIBILITA' DI ALTRETTANTI POSTI PER LE IMMISSIONE IN RUOLO (ESATTAMENTE DODICI).

LA SICUREZZA DEL DIRITTO ALL'IMMISSIONE IN RUOLO È PERALTRO CONFERMATA DALLA PUBBLICAZIONE IN DATA ODIERNA DELL'ELENCO DEI DOCENTI CHE HANNO ACCETTATO LA NOMINA, CHE RISULTANO ESSERE, TRA GLI AVENTI TITOLO, SOLO SEI A FRONTE DEI DODICI POSTI DISPONIBILI PER LE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO (DOC. 23)

Orbene, va da sé che il diritto all'immissione in ruolo della ricorrente per l'anno scolastico 2021/2022 sarebbe totalmente compromesso ove il diritto al suo reinserimento nelle GAE fosse tutelato in via ordinaria con ogni conseguenza in termini di anzianità lavorativa, ricostruzione di carriera, professionalità, ecc.

In più, in riferimento al caso che specificamente ci occupa, il diritto al lavoro della maestra Ferrara sarebbe sicuramente, irrimediabilmente e **totalmente** compromesso anche ove si consideri che il depennamento dalle GAE implica ex lege il depennamento anche dalla prima fascia delle GPS, per cui la docente, dopo aver lavorato per svariati anni come docente di scuola Primaria, sarebbe esposta paradossalmente e soprattutto ingiustamente al rischio di non ricevere alcun incarico lavorativo.

Si deve del resto rammentare che l'USP di Matera, con il provvedimento di depennamento prot. n. 17 del 11.03.2021 ha disposto anche, in danno dei docenti cancellati, tra cui l'odierna istante, la decurtazione dei punteggi di servizio maturati negli anni in cui gli stessi abbiano ricevuto incarichi dalle GAE e dalla prima fascia delle GPS, con conseguente azzeramento del punteggio di servizio totalizzato. E tale è la situazione in cui si ritrova la maestra Sabina che, nonostante il lavoro espletato già da anni come docente, si ritrova per il nuovo anno scolastico a dover ricominciare



il proprio percorso di accesso al lavoro nella scuola *ex novo*, concorrendo con chi non ha mai svolto la funzione di docente.

Alla luce di quanto detto, pare di solare evidenza che, ove tutelato in via ordinaria, il diritto al reinserimento nelle GAE e nella prima fascia delle GPS Infanzia e Primaria, implicherebbe per la ricorrente un sicuro pregiudizio in termini di diritto al lavoro della stessa, a vantaggio di chi ha meno esperienza lavorativa di lei.

Nel caso di specie, pertanto, la sussistenza del *periculum in mora* è da ravvisarsi sia nell'imminenza del pregiudizio, consistente nella totale soppressione del diritto al lavoro della deducente, sub specie di diritto all'insegnamento nella scuola primaria e dell'infanzia, che nell'irreparabilità del medesimo danno, già in parte prodottosi per non essere stata inclusa la docente tra i soggetti convocati per le immissioni in ruolo (cfr. DOC. 18).

Al riguardo, la migliore dottrina ritiene che il requisito dell'imminenza del pregiudizio implica che *“l'evento dannoso paventato da chi domanda il provvedimento d'urgenza debba non essere di remota possibilità, ma incombere con vicina probabilità, che l'iter, il quale conduce a detto evento, appaia già, se non proprio iniziato, almeno direttamente ed univocamente preparato”* (Montesano 1955, 79). Ed è importante sottolineare che in tal senso è schierata anche la giurisprudenza prevalente, secondo cui la nozione di imminenza coincide con l'incombente minaccia del pregiudizio che, ove ravvisata dal Giudice della cautela legittima il rilascio del provvedimento richiesto.

Come efficacemente sintetizzato da Tommaseo, poi, *“l'aggettivo “imminente” non è attribuito soltanto a eventi comunque futuri, ma vale anche come sinonimo di pressante o di impellente: è imminente quindi anche un pregiudizio attuale a cui sia urgente porre rimedio, come d'altronde è pacificamente ammesso”* (Tommaseo 1988, 870).

Dunque, l'imminenza del pregiudizio legittima la tutela cautelare non solo quando un pregiudizio sta per verificarsi, ma a maggior ragione nell'ipotesi in cui stia già espletando i suoi effetti, perché potrebbe provocare pregiudizi ulteriori o ampliare quelli che già ci sono stati.

In tal caso, il danno è più che imminente, si sta già producendo e questo risulta di già di per sé sufficiente a giustificare il ricorso alla cautela.



Nella specie, dunque, il *periculum in mora* va innanzitutto ravvisato nell'imminenza del pregiudizio che si sta di già producendo in capo alla maestra Ferrara per non essere stata convocata ai fini delle immissioni in ruolo nella scuola Primaria (cfr. DOCC. 17-18), nonostante la stessa abbia maturato negli anni pregressi di insegnamento un punteggio di gran lunga superiore a tutti i convocati con meno di 38 punti.

Non è tutto: il pregiudizio prodotto e che continua a prodursi in danno del ricorrente è altresì irreparabile.

Difatti, le lungaggini del giudizio ordinario del lavoro che, presso il Tribunale adito, dura, per ammissione del Giudice del Lavoro materano, di media 24-32 mesi, non consentirebbero di fornire adeguata tutela alla ricorrente, la quale, rischiando non solo di perdere l'occasione di essere immessa in ruolo, ma addirittura di non lavorare per il prossimo anno scolastico, anche a fronte di una pronuncia di merito di accoglimento, perderebbe *medio tempore*, in via definitiva ed irrimediabile, la possibilità di insegnare.

In sostanza, è proprio la natura del diritto vantato (reinserimento nelle GAE e nella prima fascia delle GPS Infanzia e Primaria) che consente di ritenere irreversibile ed irreparabile il pregiudizio che conseguirebbe al mancato immediato accoglimento della presente istanza cautelare.

Ed è rispetto alla lesione irreparabile di tale diritto, da intendersi quale diritto a svolgere il proprio specifico lavoro, quale diritto ad insegnare, anche quale diritto all'esplicazione della propria personalità ai sensi dell'art. 2 Cost., che la docente Ferrara chiede tutela in via d'urgenza.

Pertanto, a corroborare la legittimità della presente azione per provvedimento d'urgenza, militano inoltre ragioni di tipo economico, posto che:

- la ricorrente è madre di due figli, di cui una ancora in tenera età e l'altro, seppure ventenne, disoccupato (DOC. 23);
- le entrate familiari si limitano alla retribuzione percepita dal marito, dipendente della FCA Italy s.p.a., assegnato alla sede di Melfi, attualmente in Cassa Integrazione (DOC. 24).



Anche in considerazione della situazione familiare rappresentata e documentata, il lavoro risulta per la ricorrente necessario ai fini dell'attuale sostentamento della di lei famiglia, per cui l'On.le Tribunale adito non potrà che accogliere, anche per tale ragione, ove possibile nell'immediato e dunque **inaudita altera parte**, il presente ricorso cautelare, ordinando al MIUR – USR Basilicata – Ufficio IV – Ambito territoriale per la Provincia di Matera il reinserimento della ricorrente nelle GAE Infanzia e Primaria, nonché nella prima fascia delle GPS della Provincia di Matera, con attribuzione alla stessa del medesimo punteggio già riconosciute dall'Amministrazione scolastica (punti 38 nelle GAE Primaria; punti 12 nelle GAE Infanzia; punti 52 nelle GPS Primaria; punti 37 nelle GPS Infanzia), con ogni conseguente effetto e attività conformativa ai fini delle assunzioni per il prossimo anno scolastico 2021/2022, ivi compresa la partecipazione della docente alle operazioni di immissione in ruolo nella Scuola Primaria in corso.

Tanto, con la precisazione che la richiesta di ottenere il provvedimento in via d'urgenza **inaudita altera parte** è giustificata:

- dalla documentata sussistenza del *fumus* (la pretesa al reinserimento nelle suddette graduatorie scolastiche si fonda sul diritto della ricorrente all'inclusione nelle medesime graduatorie, affermato dal Tribunale di Siena – Sez. Lavoro, con sentenza passata in giudicato n. 222/2016);
- dalla documentata circostanza che le operazioni di immissione in ruolo siano, allo stato, in corso e che le operazioni di attribuzione di incarichi di supplenza annuali sono oramai imminenti in ragione dell'appropinquarsi del nuovo anno scolastico.

* * * * *

In ragione della natura del provvedimento ex art. 700 c.p.c richiesto, capace di anticipare gli effetti della sentenza di merito come espressamente previsto dall'art. 669/octies c.p.c, si dichiara che l'eventuale giudizio di merito che la ricorrente andrebbe a promuovere avrebbe ad oggetto la seguente domanda:

“Nel merito:

- 1) ACCERTARE E DICHIARARE**, per le ragioni meglio esplicitate nel corpo del presente atto, il diritto della ricorrente al reinserimento nelle GAE Infanzia e



Primaria, nonché nella prima fascia delle GPS Infanzia e Primaria della Provincia di Matera, con attribuzione alla stessa del medesimo punteggio già riconosciute dall'Amministrazione scolastica precedentemente al depennamento (punti 38 nelle GAE Primaria; punti 12 nelle GAE Infanzia; punti 52 nelle GPS Primaria; punti 37 nelle GPS Infanzia);

- 2)** *Per l'effetto, **ORDINARE** al MIUR - USR Basilicata – Ufficio IV – Ambito territoriale per la Provincia di Matera di provvedere, previa disapplicazione e/o revoca dei provvedimenti amministrativi che lo impediscono (decreto di depennamento prot. n. 17 del 11.03.2021 e provvedimenti successivi e conseguenti), al reinserimento della maestra Ferrara Sabina nelle GAE Infanzia e Primaria, nonché nella prima fascia delle GPS Infanzia e Primaria della Provincia di Matera, con attribuzione alla stessa del medesimo punteggio già riconosciute dall'Amministrazione scolastica precedentemente al depennamento (punti 38 nelle GAE Primaria; punti 12 nelle GAE Infanzia; punti 52 nelle GPS Primaria; punti 37 nelle GPS Infanzia);*
- 3)** ***ACCERTARE e DICHIARARE** il diritto della ricorrente al risarcimento dei danni subiti e subendi, quali conseguenza immediata e diretta del suo depennamento e del mancato reinserimento nelle GAE Infanzia e Primaria, nonché nella prima fascia delle GPS Infanzia e Primaria della Provincia di Matera;*
- 4)** ***CONDANNARE** l'USR Basilicata – Ufficio IV – Ambito territoriale per la Provincia di Matera al pagamento di tutti i danni subiti e subendi dalla ricorrente, quali conseguenza immediata e diretta del suo depennamento e del mancato reinserimento nelle GAE Infanzia e Primaria, nonché nella prima fascia delle GPS Infanzia e Primaria della Provincia di Matera;*
- 5)** *Con il favore di spese e compensi di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.*

Tutto ciò premesso, esposto e dedotto, la sig.ra FERRARA Sabina, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata

RICORRE

all'Ecc.mo Tribunale di Matera, in funzione di Giudice del Lavoro, perché, visto l'art. 700 c.p.c. e ritenuta la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, voglia accogliere, **IN VIA PRINCIPALE INAUDITA ALTERA PARTE STANTE LA**



DOCUMENTATA URGENZA DEL CASO (OPERAZIONI DI IMMISSIONI IN RUOLO IN CORSO), ovvero in via subordinata previa fissazione d'udienza, le seguenti

CONCLUSIONI

- 1) ACCERTARE E DICHIARARE** il diritto della ricorrente al reinserimento nelle GAE Infanzia e Primaria, nonché nella prima fascia delle GPS Infanzia e Primaria della Provincia di Matera, con attribuzione alla stessa del medesimo punteggio già riconosciute dall'Amministrazione scolastica precedentemente al suo depennamento (punti 38 nelle GAE Primaria; punti 12 nelle GAE Infanzia; punti 52 nelle GPS Primaria; punti 37 nelle GPS Infanzia);
- 2) Per l'effetto, ORDINARE** al MIUR - USR Basilicata - Ufficio IV - Ambito territoriale per la Provincia di Matera **di provvedere, previa disapplicazione e/o revoca dei provvedimenti amministrativi che lo impediscono** (decreto di depennamento prot. n. 17 del 11.03.2021 e provvedimenti successivi e conseguenti), **al reinserimento** della maestra Ferrara Sabina nelle GAE Infanzia e Primaria, nonché nella prima fascia delle GPS Infanzia e Primaria della Provincia di Matera, **con attribuzione alla stessa del medesimo punteggio** già riconosciute dall'Amministrazione scolastica precedentemente al depennamento (punti 38 nelle GAE Primaria; punti 12 nelle GAE Infanzia; punti 52 nelle GPS Primaria; punti 37 nelle GPS Infanzia), **nonché ad ogni conseguente attività conformativa, tra cui la sua immediata convocazione ai fini della sua immissione in ruolo nella scuola Primaria;**
- 3) Con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.**

Con riserva di ulteriormente dedurre e articolare richieste istruttorie all'esito del contegno processuale di controparte.

* * * * *

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ



DI NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI EX ART. 151

C.P.C.

Il sottoscritto procuratore, che assiste e rappresenta la ricorrente, come da procura speciale in calce al presente ricorso ex art. 700 c.p.c,

premesse che

- il ricorso ha ad oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente, come meglio identificata in epigrafe, al reinserimento nelle vigenti GAE Infanzia e Primaria, nonché nella prima fascia delle GPS Infanzia e Primaria della Provincia di Matera, con attribuzione alla stessa del medesimo punteggio già riconosciute dall'Amministrazione scolastica precedentemente al suo depennamento (punti 38 nelle GAE Primaria; punti 12 nelle GAE Infanzia; punti 52 nelle GPS Primaria; punti 37 nelle GPS Infanzia);
- che il ricorso, al fine della regolare instaurazione del contraddittorio, dovrebbe essere notificato anche a tutti i potenziali contro interessati, vale a dire i docenti che verrebbero "scalvacati" dalla ricorrente eventualmente inserita nelle predette graduatorie;
- che i contro interessati sono sia i docenti già iscritti nelle GAE valide per il conferimento di incarichi a tempo indeterminato e determinato della Provincia di Matera, sia i docenti delle GPS che hanno presentato domanda di inserimento nelle predette graduatorie;

rilevato che

- la notifica del presente ricorso secondo le modalità ordinarie sarebbe impossibile e pregiudicherebbe la necessità di ottenere un provvedimento in via d'urgenza, in considerazione dell'oggettiva consistenza numerica dei destinatari nonché dell'impossibilità di individuarli singolarmente;
- la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale solamente una sintesi del ricorso *de quo*;
- l'efficacia di tale sistema di notificazione è stata oggetto di diverse contestazioni (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 19/2/1990, n. 106);
- inoltre, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale risulta particolarmente onerosa per la ricorrente



considerato che

- il Giudice adito può autorizzare, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., che la notificazione avvenga con qualsiasi altro mezzo idoneo tra cui la pubblicazione in via telematica, in considerazione anche di particolari esigenze di celerità;
 - la Giurisprudenza amministrativa e lavorista si è già, in diverse occasioni, espressa in senso favorevole, quale forma alternativa a quella tradizionale per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c., alla pubblicazione del testo del ricorso sul sito internet del ramo di amministrazione interessata (cfr. TAR Lazio, n. 176/2009);
 - in tal senso si è, altresì, di recente espresso il Tribunale del lavoro di Modena: *“ritenuto che in ragione della pluralità dei destinatari da individuarsi in tutti coloro che a seguito dell'accoglimento della domanda dei ricorrenti sarebbero pretermessi nella graduatoria, non appare possibile provvedere alla notifica personale dell'atto a natura cautelare; ritenuto pertanto che ricorrono le esigenze di maggiore celerità di cui all'art. 151 c.p.c. (...) (cfr. Tribunale di Modena, sez. Lav., 27/05/2015, n. 2175)”*;
 - nel caso in oggetto, l'amministrazione interessata è il MIUR il cui sito internet dedicato alla pubblicazione dei ricorsi per pubblici proclami è www.pubblicazioni.comunicazione@istruzione.it;
- tutto ciò premesso, il sottoscritto procuratore

formula istanza

affinchè la S.V., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c., con modalità diverse da quelle previste dalla legge, e per la precisione, mediante pubblicazione sul sito internet del MIUR, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, in considerazione anche della natura cautelare dell'instaurando ricorso ex art. 700 c.p.c.,

Voglia autorizzare

La notificazione del ricorso e del relativo decreto di fissazione dell'udienza di discussione:

- ai potenziali controinteressati del ricorso *de quo*, tramite la pubblicazione del testo integrale del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione sul sito internet del MIUR (www.pubblicazioni.comunicazione@istruzione.it) e affissione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, ad opera dell'USR per la Basilicata,



negli spazi dell'Ufficio Regionale destinati alle comunicazioni al personale docente o secondo le modalità ritenute opportune dall'ufficio medesimo;

- alle Amministrazioni resistenti secondo le ordinarie modalità di legge;

- in ogni altro modo che si riterrà opportuno.

* * * * *

Si depositano a sostegno della pretesa vantata i seguenti documenti:

- 1) DOC. 1 - FERRARA - DOCUMENTO DI IDENTITA';
- 2) DOC. 2 - DIFFIDA ALL'INSERIMENTO IN GAE SIENA DEL 11.01.2016;
- 3) DOC. 3 - RICORSO 414 TRIB. SIENA;
- 4) DOC. 4 - TAR - SENTENZA N. 9778-2020 - RG 10594-2016;
- 5) DOC. 5 - 06.08.2016 - GAE MATERA INFANZIA;
DOC. 5 - 06.08.2016 - GAE MATERA PRIMARIA;
DOC. 5 - 08.09.2016 - GAE SIENA INFANZIA;
DOC. 5 - 09.09.2016 - GAE SIENA PRIMARIA;
DOC. 5 - 16.03.2016 - GAE INFANZIA MATERA;
DOC. 5 - 16.03.2016 - GAE PRIMARIA MATERA;
DOC. 5 - 23.08.2016 - GAE INFANZIA RIPUBBLICATE MATERA;
DOC. 5 - 23.08.2016 - GAE PRIMARIA RIPUBBLICATE MATERA;
- 6) DOC. 6 - 21.02.2017 - GAE SIENA INFANZIA;
DOC. 6 - 21.02.2017 - GAE SIENA PRIMARIA;
DOC. 6 - 29.07.2017 - GAE SIENA INFANZIA;
DOC. 6 - 29.07.2017 - GAE SIENA PRIMARIA;
- 7) DOC. 7 - TRIB. SIENA - SENTENZA N. 222-2016;
- 8) DOC. 8 - ATTESTAZIONE MANCATO APPELLO SENT. TRIB. SIENA 220-221-222 DEL 2016;
- 9) DOC. 9 - DOMANDA TRASFERIMENTO PUNTEGGIO DA GAE SIENA A GAE MATERA;
- 10) DOC. 10 - 14.07.2020 - GAE MATERA INFANZIA;
DOC. 10 - 14.07.2020 - GAE PRIMARIA MT;
DOC. 10 - 24.07.2019 - GAE MATERA INFANZIA;
DOC. 10 - 24.07.2019 - GAE MATERA PRIMARIA;



- 11) DOC. 11 - 01.09.2020 - GRADUATORIE-GPS_MateraPRIVACY-20200831-1;
- 12) DOC. 12 - DECRETO DEPENNAMENTO PROT. N. 17 DEL 11-03-2021;
- 13) DOC. 13 - TAR - ORDINANZA N. 8272-2016 - RG 10594-2016;
- 14) DOC. 14 - CONSEGNA PASCOLI - PEC RECLAMO-DIFFIDA DEL 12.03.2021;
DOC. 14 - CONSEGNA USP MT - PEC RECLAMO-DIFFIDA DEL 12.03.2021;
DOC. 14 - PEC RECLAMO-DIFFIDA DEL 12.03.2021
- 15) DOC. 15 - AOOUSPMT.REGISTRO UFFICIALE.2021.0002563
- 16) DOC. 16 - pec 29.04.2021
DOC. 16 - pec 29.04.2021 - consegna 1
DOC. 16 - pec 29.04.2021 - consegna 2
DOC. 16 - pec 29.04.2021 - consegna 3
- 17) DOC. 17-20.07.2021-m_pi.AOOUSPMT.REGISTRO-DECRETIU.0000073.20-07-2021;
DOC. 17 - 15.07.2021 - GAE MATERA INFANZIA
DOC. 17 - 15.07.2021 - GAE MATERA PRIMARIA
- 18) DOC.18- - PROVVEDIMENTO PROT. N. 5343 DEL 23.07.2021 - AVVIO
OPERAZIONI DI IMMISSIONE IN RUOLO DEL 23.07.2021
DOC. 18 - ELENCO-CONVOCATI-PRIMARIA-COMUNE-E-SOSTEGNO
DEL 23.07.2020
DOC.18-23.07.2021-MATERA_DISPONIBILITA-PRIMARIA-POSTO-
COMUNE
- 19) DOC. 19 - PEC DEL 27.07.2021 - COMUNICAZIONE PREFERENZE SEDI E
TIPOLOGIE DI POSTO;
DOC. 19 - FERRARA SABINA - COMUNICAZIONE PREFERENZE SEDI E
TIPOLOGIE DI POSTO
DOC. 19 - CONSEGNA USP MT PEC DEL 27.07.2021
DOC. 19 - CONSEGNA URP PEC DEL 27.07.2021
DOC. 19 - CONSEGNA DRBA PEC DEL 27.07.2021
- 20) DOC. 20 - NOTA - CONVOCAZIONE COENTI PER ATTRBUZIONE
SUPPLENZE DA GAE DEL 14.09.2018;



DOC. 20 - A.S. 2018-2019 - NOMINE PRIMARIA INDIVIDUAZIONE
PRIMARIA DOC. 21 -

- 21) STORICO CAUSA TRIB. SIENA LAV. RGL 230-2016
- 22) DOC. 22 - MIUR.AOOUSPMT.REGISTRO_UFFICIALEU.0003521.31-07-2017;
- 23) DOC. 23 - NOTA USP MT PROT. N. 5490 DEL 29-07-2021 -
PUBBLICAZIONE ACCETTAZIONE NOMINA A TEMPO IND.;
- DOC. 23 - ALLEGATO ELENCO DOCENTI NOMINATO PER IL RUOLO
- 24) DOC. 24 - AUTODICHIARAZIONE STATO DI FAMIGLIA;
- 25) DOC. 25 - BUSTE PAGA MARITO IN CIGS;
- 26) DOC. 26 - CONTRATTO A TEMPO DETERMIATO PRESSO L'I.C.
"PASCOLI" - A.S. 2020-2021;
- 27) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER ESENZIONE PAGAMENTO C.U.

* * * * *

DICHIARAZIONE DI VALORE AI SENSI DEL D.P.R. N. 115/2002

Ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (D.P.R. n. 115/2002), il sottoscritto procuratore costituito, avv. Elisabetta Galati, difensore di fiducia della ricorrente, dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato e che il contributo unificato NON è dovuto ricorrendo i presupposti per l'esenzione dal relativo pagamento di cui al citato D.P.R..

DICHIARAZIONE PER LA RICEZIONE DI COMUNICAZIONI

Ai fini e per gli effetti degli artt. 133, co. 3, 134, co. 3 e 170 c.p.c., il sottoscritto procuratore avv. Elisabetta Galati, difensore di fiducia della ricorrente, dichiara di voler ricevere qualsiasi avviso e/o comunicazione al fax 0835/334724 ovvero all'indirizzo pec: galati0876@cert.avvomatera.it.

Salvezze illimitate.

Matera, lì 29.07.2021

